



ASSEMBLEA DELLE REGIONI ORTICOLE EUROPEE

8 aprile 2026

Proposta dell'AREFLH di modificare il documento COM (2025)553 per quanto riguarda gli interventi settoriali

Le principali missioni dell'**Assemblea delle regioni orticole europee** (AREFLH) sono:

- rappresentare le sue 17 regioni membri e le 30 associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni di produttori, provenienti da 14 paesi europei;
- difendere gli interessi economici e sociali dei settori ortofrutticolo (F&V) in Europa;
- promuovere lo scambio di buone pratiche, partnership e progetti comuni tra regioni e organizzazioni professionali;
- cercare attivamente nuove soluzioni alle principali questioni che incidono sul futuro della produzione ortofrutticola in Europa.

Introduzione

A seguito della proposta della Commissione europea del luglio 2025 che istituisce un nuovo quadro di Fondo unico, che include disposizioni che incidono sul finanziamento degli interventi settoriali nel settore ortofrutticolo, l'AREFLH ha elaborato proposte mirate per correggere le disposizioni finanziarie relative agli interventi settoriali di cui al COM(2025)565. Nel presente documento, desideriamo evidenziare le correzioni necessarie alle disposizioni correlate contenute nel documento COM(2025)553 al fine di garantire la coerenza, la certezza giuridica e il corretto funzionamento dell'OCM ortofrutticola. Chiediamo quindi un **quadro UE più armonizzato, prevedibile e basato su incentivi**, con regole chiare stabilite a livello UE, per evitare la frammentazione e garantire che gli interventi settoriali rafforzino realmente la competitività e la resilienza delle organizzazioni di produttori.

Emendamenti

A. Adeguare il quadro dell'OCM al Fondo unico

L'AREFLH si oppone fermamente all'introduzione del cofinanziamento nazionale per gli interventi settoriali nel settore ortofrutticolo; riteniamo che questa proposta rappresenterebbe un significativo passo indietro per il settore. In particolare, indebolirebbe lo sviluppo futuro delle organizzazioni di produttori (OP) e delle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) transnazionali, comprometterebbe l'integrità del mercato unico e sconvolgerebbe il quadro normativo chiaro, stabile e prevedibile che ha regolato con successo il settore per decenni.

L'attuale sistema, basato su regole di finanziamento uniformi a livello UE, è stato determinante per garantire condizioni di parità, promuovere la cooperazione transfrontaliera e fornire certezza giuridica e finanziaria ai produttori. Il passaggio al cofinanziamento nazionale introdurrebbe frammentazione, creerebbe disparità tra gli Stati membri e genererebbe incertezza per i programmi operativi in corso e futuri.

Tuttavia, qualora tale proposta venisse adottata, l'AREFLH ritiene essenziale che vengano stabilite solide garanzie. In questo contesto, saranno necessari atti delegati. Proponiamo quindi di modificare l'articolo 35 del nuovo regolamento sull'organizzazione comune dei mercati (OCM) per **conferire alla Commissione il potere di definire, tramite atti delegati, la metodologia per determinare il tasso di contributo di ciascuno Stato membro nel caso di OP e APO transnazionali.**

B. Ridurre il numero di interventi definiti dagli Stati membri

Nella sua forma attuale, l'articolo 31 elenca i tipi di interventi lasciando agli Stati membri la facoltà di definire quali misure siano ammissibili. Questa situazione non è praticabile nel contesto del mercato unico. **Proponiamo pertanto di trasferire i punti da (e) a (l) e (p) all'articolo 35**, nell'ambito dei poteri delegati conferiti alla Commissione. Ciò dovrebbe coprire, come minimo, gli aspetti più importanti attualmente disciplinati dai poteri delegati previsti dall'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/2115, quali la definizione del valore della produzione commercializzata (VPC), gli investimenti ambientali e nella ricerca, i prezzi minimi di intervento, i costi di trasporto e l'ammissibilità dei costi del lavoro.

Versione attuale	Proposta AREFLH
<p>Art. 31 (Tipi di intervento in determinati settori)</p> <p>Gli Stati membri possono istituire e fornire sostegno nei settori per uno qualsiasi dei tipi di interventi di cui all'articolo 12 [Strumenti di gestione</p>	<p>Art. 31 (Tipi di intervento in determinati settori)</p> <p>Gli Stati membri possono istituire e fornire sostegno nei settori per uno qualsiasi dei tipi di interventi di cui all'articolo 12 [Strumenti di gestione</p>

del rischio] e all'articolo 13 [Investimenti a favore degli agricoltori] del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio e [Regolamento PAC]**, nonché per uno qualsiasi dei seguenti tipi di interventi alle condizioni stabilite nella presente sezione e come ulteriormente specificato nei loro piani PNR:

- a) investimenti in beni materiali e immateriali diversi da quelli di cui all'articolo 13 [Investimenti a favore degli agricoltori] del regolamento (UE) .../... [regolamento PAC];
- b) formazione, informazione, compresi il coaching e lo scambio di buone pratiche;
- c) servizi di consulenza;
- d) promozione e commercializzazione;
- e) ricerca, innovazione e metodi di produzione sperimentali;
- f) azioni volte a mitigare e/o ad adattarsi ai cambiamenti climatici;
- g) azioni volte a proteggere e/o migliorare l'ambiente;
- h) prove di laboratorio e analisi di laboratorio;
- i) attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione;
- j) stoccaggio collettivo dei prodotti;
- k) raccolta verde, consistente nella raccolta totale su una determinata superficie di prodotti acerbi non commerciabili, che non siano stati danneggiati prima della raccolta verde, riducendo così a zero la resa della superficie in questione;
- l) il non-raccolto, consistente nella cessazione del ciclo produttivo in corso sulla superficie interessata, laddove il prodotto

dei rischi] e all'articolo 13 [Investimenti a favore degli agricoltori] del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio e [regolamento PAC]**, nonché per uno qualsiasi dei seguenti tipi di interventi alle condizioni stabilite nella presente sezione e come ulteriormente specificato nei loro piani PNR:

- a) investimenti in beni materiali e immateriali diversi da quelli di cui all'articolo 13 [Investimenti a favore degli agricoltori] del regolamento (UE) .../... [regolamento PAC];
- b) formazione, informazione, compresi il coaching e lo scambio di buone pratiche;
- c) servizi di consulenza e **assistenza tecnica**;
- d) promozione e commercializzazione;
- e) ricerca, innovazione e metodi di produzione sperimentali;**
- f) azioni volte a mitigare e/o ad adattarsi ai cambiamenti climatici;**
- g) azioni volte a proteggere e/o migliorare l'ambiente;**
- h) prove di laboratorio e analisi di laboratorio;**
- i) attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione;**
- j) stoccaggio collettivo dei prodotti;**
- k) raccolta verde, consistente nella raccolta totale su una determinata superficie di prodotti acerbi non commerciabili, che non siano stati danneggiati prima della raccolta verde, riducendo così**

<p>sia ben sviluppato e di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti dovuta a un evento climatico o a una malattia;</p> <p>m) attuazione e gestione dei requisiti sanitari e fitosanitari dei paesi terzi i nel territorio dell'Unione per agevolare l'accesso ai mercati dei paesi terzi;</p> <p>n) ristrutturazione e riconversione sostenibili dei vigneti attraverso la sostituzione varietale, il trasferimento dei vigneti e il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti;</p> <p>o) distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;</p> <p>p) ritiro dal mercato a fini di distribuzione gratuita o per altre destinazioni, compresa, se necessario, la trasformazione per agevolare tale ritiro;</p> <p>q) azioni nel settore dell'apicoltura volte a preservare o aumentare il numero esistente di alveari nell'Unione e azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti.</p>	<p>a zero la resa della superficie in questione;</p> <p>l) il non-raccolto, consistente nella cessazione del ciclo produttivo in corso nell'area interessata, laddove il prodotto sia ben sviluppato e di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti dovuta a un evento climatico o a una malattia;</p> <p>m) attuazione e gestione dei requisiti sanitari e fitosanitari dei paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi;</p> <p>n) ristrutturazione e riconversione sostenibili dei vigneti attraverso la riconversione varietale, il trasferimento dei vigneti e il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti;</p> <p>o) distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;</p> <p>p) ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita o altre destinazioni, compresa, se necessario, la trasformazione per facilitare tale ritiro;</p> <p>q) azioni nel settore dell'apicoltura volte a preservare o aumentare il numero esistente di alveari nell'Unione e azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Reintrodurre una soglia minima per le spese ambientali e di ricerca e un tasso di cofinanziamento più elevato

Garantire che gli interventi settoriali rafforzino efficacemente la resilienza e la preparazione deve rimanere una priorità fondamentale dell'Organizzazione comune dei mercati. Tuttavia, l'esperienza maturata nell'ambito del quadro attuale dimostra che le soglie esistenti (15% per le azioni ambientali e 2% per la R&I) si sono rivelate difficili da attuare nella pratica in diversi Stati membri. In particolare, la soglia del 2% per la R&I rimane un ostacolo per le organizzazioni di produttori, poiché le azioni di ricerca devono competere con strumenti di finanziamento alternativi dell'UE – quali le misure del secondo pilastro o Orizzonte Europa – che spesso offrono tassi di cofinanziamento significativamente più elevati (75% o addirittura 100%, rispetto al 50% previsto dai programmi operativi).

Allo stesso tempo, la proposta della Commissione del luglio 2025 segna un cambiamento significativo, in quanto elimina del tutto le soglie minime a livello UE, lasciando la loro definizione interamente alla discrezione degli Stati membri nell'ambito dei loro piani di partenariato nazionali e regionali. Questo approccio rischia di creare frammentazione in tutta l'Unione e non fornisce un quadro affidabile o coerente per sostenere la resilienza, la sostenibilità e l'innovazione nel settore. Senza parametri di riferimento comuni a livello UE, esiste il pericolo reale che gli investimenti in queste priorità strategiche diventino disomogenei, insufficienti o vengano declassati in alcuni Stati membri.

In questo contesto, l'AREFLH chiede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 31, di **soglie minime a livello UE per gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione (R&I) nonché per le azioni ambientali. Ciò dovrebbe essere combinato con meccanismi basati su incentivi** – quali tassi di cofinanziamento più elevati (ad esempio fino all'80%) per la ricerca e le azioni ambientali nell'ambito di obiettivi specifici – per incoraggiare investimenti significativi e di impatto. Un tale approccio garantirebbe sia una base di riferimento comune in tutta l'Unione sia la necessaria flessibilità per premiare l'ambizione, rafforzando così la resilienza a lungo termine e la capacità di innovazione del settore.

D. Definire i gruppi di produttori a livello dell'UE

La definizione di gruppo di produttori dovrebbe essere stabilita a livello dell'UE (articolo 32), lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere se tali gruppi possano accedere ai finanziamenti. Dovrebbe inoltre essere introdotta una **clausola di rimborso** nel caso in cui il gruppo di produttori non ottenga il riconoscimento ufficiale o si riveli incapace di contribuire agli obiettivi di aggregazione del mercato perseguiti ai sensi dell'articolo 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Versione attuale	Proposta AREFLH
<p>Art. 32. Paragrafo 3:</p> <p>Gli Stati membri possono decidere che i gruppi di produttori e gli organismi che rappresentano altre forme di cooperazione tra produttori, costituiti su iniziativa dei produttori e da essi controllati, possano beneficiare degli interventi nei settori di cui all'articolo 30, paragrafo 1. Tali forme di cooperazione sono identificate dall'autorità competente di uno Stato membro come gruppi di produttori per la durata del loro primo programma operativo. Un programma operativo e un piano di riconoscimento, al fine di essere riconosciuti come organizzazioni di produttori in conformità ai requisiti stabiliti negli articoli 152, 153, 154, 156 o 161, preparati da tali gruppi di produttori, sono presentati contemporaneamente alle autorità competenti. I gruppi di produttori attuano tale piano di riconoscimento.</p>	<p>Art. 32. Paragrafo 3:</p> <p>Gli Stati membri possono decidere che i gruppi di produttori e gli organismi che rappresentano altre forme di cooperazione tra produttori, costituiti su iniziativa dei produttori e da essi controllati, possano essere beneficiari degli interventi nei settori di cui all'articolo 30, paragrafo 1.</p> <p>Un gruppo di produttori nel settore ortofrutticolo è ammissibile come beneficiario solo se dimostra la conformità all'articolo 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013 entro un anno dalla sua costituzione.</p> <p>Tali forme di cooperazione sono identificate dalla Commissione europea, mediante i suoi poteri di delega, come gruppi di produttori per la durata del loro primo programma operativo. Un programma operativo e un piano di riconoscimento, al fine di essere riconosciuti come organizzazioni di produttori in conformità con i requisiti stabiliti negli articoli 152, 153, 154, 156 o 161, preparati da tali gruppi di produttori, devono essere presentati contemporaneamente alle autorità competenti. I gruppi di produttori devono attuare tale piano di riconoscimento. In caso di mancato riconoscimento, il gruppo di produttori ha l'obbligo di restituire il sostegno ricevuto.</p>

E. Calcolo del VMP a livello dell'UE

Il metodo di **calcolo del valore della produzione commercializzata (VMP)** dovrebbe essere definito a livello dell'UE mediante un atto delegato per garantire un approccio armonizzato e coerente in tutti gli Stati membri.

Allo stesso tempo, dovrebbero essere mantenuti gli elementi chiave attualmente inclusi nel calcolo del VMP, in particolare **i costi di trasporto interno**. Tuttavia, va ricordato che l'ultimo chiarimento introdotto con la modifica del regolamento delegato (UE) 2022/126 ha confermato l'ammissibilità dei costi di trasporto interno solo fino a 300 km. In questo contesto, l'approccio riflesso nella proposta di luglio rimane restrittivo per le organizzazioni di produttori che devono affrontare distanze di trasporto più lunghe legate a condizioni geografiche, strutturali o di mercato.

Chiediamo pertanto un approccio più flessibile, che consenta l'ammissibilità dei costi di trasporto interno oltre i 300 km laddove ciò sia debitamente giustificato da circostanze oggettive. Tale adeguamento rifletterebbe meglio le realtà affrontate da molte organizzazioni di produttori, garantendo al contempo che il calcolo del VMP rimanga adeguato alla diversità delle situazioni di produzione e commercializzazione in tutta l'Unione.

Inoltre, l'AREFLH sostiene l'esclusione dei costi di trasformazione e dell'IVA dal calcolo del valore della produzione commercializzata (VPC). Tuttavia, chiediamo alla Commissione europea di stabilire, come nel regolamento delegato (UE) 2022/126, **aliquote percentuali fisse mediante atti delegati** per calcolare il valore della produzione commercializzata dei prodotti destinati alla trasformazione, sulla base del valore fatturato dei prodotti trasformati risultanti.

Versione attuale	Proposta AREFLH
<p>Art. 34 (VPC)</p> <p>1. Gli Stati membri indicano nei loro piani PNR le modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata per ciascun settore.</p> <p>2. Il valore della produzione commercializzata per un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori è calcolato sulla base della produzione dell'organizzazione di produttori, del gruppo di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori e dei suoi membri produttori che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione, associazione o gruppo di produttori e include solo la produzione di quei prodotti per i quali l'organizzazione di produttori, l'associazione o il gruppo di</p>	<p>Art. 34 (VPC)</p> <p>1. La Commissione europea indica, mediante i suoi poteri delegati, le modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata per ciascun settore.</p> <p>2. Il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori, di un'associazione di organizzazioni di produttori o di un gruppo di produttori è calcolato sulla base della produzione dell'organizzazione di produttori, del gruppo di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori e dei suoi membri produttori che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione, associazione o gruppo di produttori e comprende esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali</p>

produttori è riconosciuto o identificato. Inoltre, il valore della produzione commercializzata è calcolato allo stadio fresco o al primo stadio di trasformazione in cui il prodotto è normalmente commercializzato, alla rinfusa, qualora sia consentita la commercializzazione dei prodotti alla rinfusa. È inoltre calcolato allo stadio «franco organizzazione, associazione o gruppo di produttori» o allo stadio «franco filiale», a condizione che almeno il 90 % delle quote o del capitale della filiale sia detenuto dall'organizzazione di produttori, dall'associazione o dal gruppo di produttori. Il valore della produzione commercializzata deve includere il valore dei sottoprodotti, dei ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita, delle attività esternalizzate o degli indennizzi assicurativi ricevuti a titolo di azioni assicurative relative al raccolto e alla produzione. **I costi di trasformazione nel caso di prodotti trasformati, l'IVA e i costi di trasporto inter e all'interno dell'organizzazione o del gruppo di produttori per distanze superiori a 300 km non devono essere inclusi nel calcolo del valore della produzione commercializzata.** È vietato il doppio conteggio dei valori della produzione commercializzata. Al fine di evitare il doppio conteggio dei valori della produzione commercializzata, la produzione dei membri di un'organizzazione di produttori, di un'associazione di organizzazioni di produttori o di un gruppo di produttori che sia commercializzata da un'altra organizzazione di questo tipo deve essere conteggiata esclusivamente nel valore della produzione commercializzata di quest'ultima organizzazione.

l'organizzazione di produttori, l'associazione o il gruppo di produttori è riconosciuto o identificato. Inoltre, il valore della produzione commercializzata è calcolato allo stadio fresco o al primo stadio di trasformazione in cui il prodotto è normalmente commercializzato, alla rinfusa, qualora sia consentita la commercializzazione dei prodotti alla rinfusa. È inoltre calcolato allo stadio «ex organizzazione, associazione o gruppo di produttori» o allo stadio «ex filiale», a condizione che almeno il 90 % delle quote o del capitale della filiale sia detenuto dall'organizzazione di produttori, dall'associazione o dal gruppo di produttori.

Il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, che sono stati trasformati in uno dei prodotti ortofrutticoli trasformati elencati nell'allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o qualsiasi altro prodotto trasformato di cui al presente paragrafo, da parte di un'organizzazione di produttori, di un'associazione di organizzazioni di produttori o dei loro membri produttori o delle loro controllate, direttamente o tramite esternalizzazione, è calcolato come un tasso percentuale applicato al valore fatturato di tali prodotti trasformati. La Commissione europea indica tali percentuali mediante i suoi poteri delegati.

Il valore della produzione commercializzata comprende il valore dei sottoprodotti, dei prodotti ritirati per la distribuzione gratuita, delle attività esternalizzate, **dei costi di trasporto interno a carico dell'organizzazione di produttori o del gruppo di produttori, compresi, ove debitamente giustificato, quelli relativi a distanze superiori a 300**

	<p>km, nonché degli indennizzi assicurativi ricevuti a titolo delle misure di assicurazione del raccolto e della produzione.</p> <p>I costi di trasformazione, nel caso di prodotti trasformati, nonché l'IVA e i costi di trasporto interni all'organizzazione o al gruppo di produttori per distanze superiori a 300 km non devono essere inclusi nel calcolo del valore della produzione commercializzata, come definito dalla Commissione europea mediante i suoi poteri delegati. È vietato il doppio conteggio dei valori della produzione commercializzata. Al fine di evitare il doppio conteggio dei valori della produzione commercializzata, la produzione dei membri di un'organizzazione di produttori, di un'associazione di organizzazioni di produttori o di un gruppo di produttori che sia commercializzata da un'altra organizzazione di questo tipo è conteggiata esclusivamente nel valore della produzione commercializzata di quest'ultima organizzazione.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Definizione del calendario a livello dell'UE

Infine, il **calendario** per la presentazione delle richieste di aiuto e dei programmi operativi dovrebbe essere chiarito e allineato all'interno dello stesso anno solare per garantire coerenza e certezza del diritto.

Versione attuale	Proposta AREFLH
<p>Art. 34. Paragrafo 3:</p> <p>3. Gli Stati membri stabiliscono un periodo di riferimento di 12 mesi nel corso dei tre anni precedenti l'anno per il quale è richiesto l'aiuto. Qualora i dati storici sulla produzione commercializzata relativi alle organizzazioni di produttori, alle</p>	<p>Art. 34. Paragrafo 3:</p> <p>3. La Commissione europea indica, mediante i suoi poteri delegati, un periodo di riferimento di 12 mesi di calendario. Qualora i dati storici sulla produzione commercializzata relativi alle organizzazioni di produttori, alle</p>

<p>associazioni o ai gruppi di produttori di nuova costituzione siano insufficienti ai fini del primo comma, gli Stati membri accettano il valore della produzione commercializzata comunicato dall'organizzazione di produttori, dall'associazione o dal gruppo ai fini del suo riconoscimento.</p> <p>4. Qualora, per un determinato prodotto, si sia verificata una riduzione di almeno il 35 % del valore della produzione commercializzata e in un dato anno rispetto alla media dei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi a causa di calamità naturali, eventi climatici, malattie delle piante o infestazioni parassitarie o qualsiasi altra ragione che esuli dalla responsabilità e dal controllo dell'organizzazione, dell'associazione o del gruppo, il valore della produzione commercializzata di tale prodotto è considerato pari all'85 % del valore medio dei tre periodi di riferimento di dodici mesi precedenti. Se sono state adottate misure preventive, il valore della produzione commercializzata di tale prodotto è considerato pari al 100 % del valore medio dei tre periodi di riferimento di 12 mesi precedenti.</p>	<p>associazioni o ai gruppi di produttori di nuova costituzione siano insufficienti ai fini del primo comma, gli Stati membri accettano il valore della produzione commercializzata comunicato dall'organizzazione di produttori, dall'associazione o dal gruppo ai fini del riconoscimento.</p> <p>4. Qualora, per un determinato prodotto, si sia verificata una riduzione di almeno il 35 % del valore della produzione commercializzata in un dato anno rispetto alla media dei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi a causa di calamità naturali, eventi climatici, malattie delle piante o infestazioni parassitarie o qualsiasi altra ragione che esuli dalla responsabilità e dal controllo dell'organizzazione, dell'associazione o del gruppo, il valore della produzione commercializzata di tale prodotto è considerato pari all'85 % del valore medio dei tre periodi di riferimento di 12 mesi precedenti. Se sono state adottate misure preventive, il valore della produzione commercializzata di tale prodotto è considerato pari al 100 % del valore medio dei tre periodi di riferimento di 12 mesi precedenti.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Conferire alla Commissione maggiori poteri delegati

Chiediamo un'estensione e un uso più sistematico dei poteri delegati ai sensi dell'articolo 35 dell'Organizzazione comune dei mercati (OCM) per consentire alla Commissione di definire gli elementi chiave degli interventi settoriali a livello dell'UE. Ciò dovrebbe includere, in particolare, norme sull'ammissibilità dei costi (compresi quelli amministrativi, di manodopera e di trasporto), parametri finanziari (come i livelli massimi di sostegno pubblico) e le condizioni fondamentali che regolano gli interventi relativi alla sostenibilità, alla ricerca, all'azione per il clima, allo stoccaggio e alla gestione delle crisi. Questo approccio è in linea con la nostra opposizione al cofinanziamento nazionale e mira a preservare il carattere europeo dello strumento garantendo un quadro coerente e comune in tutti gli Stati membri.

Versione attuale	Proposta AREFLH
Art. 35	Art. 35

(Poteri delegati per requisiti aggiuntivi relativi ai tipi di intervento)

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 al fine di integrare il presente regolamento con requisiti aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nella presente sezione per quanto riguarda:

- a. garantire il corretto funzionamento dei tipi di intervento di cui alla presente sezione, in particolare evitando distorsioni della concorrenza nel mercato interno e per garantire la sostenibilità;
- b. (b) le norme in base alle quali i produttori devono ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le norme relative alle deroghe a tale obbligo al fine di evitare oneri amministrativi aggiuntivi e le norme relative alla certificazione volontaria dei distillatori.

(Poteri delegati relativi a requisiti supplementari per i tipi di intervento)

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 al fine di integrare il presente regolamento con requisiti aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nella presente sezione per quanto riguarda:

- a. garantire il corretto funzionamento dei tipi di intervento previsti nella presente sezione, in particolare evitando distorsioni della concorrenza nel mercato interno e per garantire la sostenibilità;
- b. b) le norme in base alle quali i produttori devono ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le norme relative alle deroghe a tale obbligo al fine di evitare oneri amministrativi aggiuntivi e le norme relative alla certificazione volontaria dei distillatori.
- c. l'ammissibilità dei costi amministrativi e di personale delle organizzazioni di produttori o di altri beneficiari nell'attuazione di tali interventi;**
- d. il livello massimo di assistenza finanziaria pubblica per i seguenti tipi di intervento**
 - i. costituzione, alimentazione e ricostituzione di fondi comuni da parte delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;**
 - ii. lo stoccaggio collettivo dei prodotti fabbricati**

	<p>dall'organizzazione di produttori o dai suoi membri, compresa, se necessario, la trasformazione collettiva per agevolare tale stoccaggio;</p> <p>iii. il ritiro dal mercato a fini di distribuzione gratuita o per altre destinazioni, compresa, se necessario, la trasformazione per facilitare tale ritiro;</p> <p>iv. raccolta in verde, consistente nella raccolta totale e su una determinata superficie di prodotti acerbi non commerciabili che non siano stati danneggiati prima della raccolta in verde, sia per motivi climatici, malattie o altro;</p> <p>v. il non-raccolto, consistente nella cessazione del ciclo di produzione in corso nella superficie interessata, qualora il prodotto sia ben sviluppato e di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti dovuta a un evento climatico o a una malattia;</p> <p>vi. assicurazione sul raccolto e sulla produzione che contribuisca a salvaguardare i redditi dei produttori in caso di perdite dovute a calamità naturali, eventi climatici avversi, malattie o infestazioni parassitarie, garantendo</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>al contempo che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi;</p> <ul style="list-style-type: none"> e. misure volte ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza dei trasporti e dello stoccaggio dei prodotti; f. ricerca, innovazione e metodi di produzione sperimentali; g. azioni volte a mitigare e/o ad adattarsi ai cambiamenti climatici; h. azioni volte a proteggere e/o migliorare l'ambiente; i. prove di laboratorio e analisi di laboratorio; j. implementazione di sistemi di tracciabilità e certificazione; k. stoccaggio collettivo dei prodotti; l. ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita o altre destinazioni, compresa, se necessario, la trasformazione per facilitare tale ritiro;
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conclusion

L'AREFLH ribadisce il proprio forte impegno a favore di un quadro solido, coerente e veramente europeo per il settore ortofrutticolo nell'ambito dell'Organizzazione comune dei mercati (OCM). Le modifiche proposte mirano a preservare i risultati chiave del sistema attuale, in particolare la sua capacità di rafforzare le organizzazioni di produttori, garantire la stabilità del mercato e sostenere gli investimenti a lungo termine.

In questo contesto, **il rafforzamento delle norme a livello dell'UE e dei poteri delegati è essenziale** per evitare la frammentazione, garantire condizioni di parità e fornire certezza giuridica a tutti gli attori. Particolare attenzione deve essere prestata al mantenimento di definizioni armonizzate, metodi di calcolo chiari e un'attuazione coerente in tutti gli Stati membri.

Allo stesso tempo, i requisiti finanziari e operativi devono rimanere realistici ed efficaci, incoraggiando investimenti significativi. È quindi necessario un approccio equilibrato che combini soglie minime e meccanismi basati su incentivi.

Nel complesso, queste proposte mirano a salvaguardare l'efficacia, la prevedibilità e il valore aggiunto europeo degli interventi settoriali, adeguando al contempo il quadro alle sfide future e garantendo la continua competitività e resilienza del settore ortofrutticolo.